

SIM e gruppi di SIM: modifiche della disciplina in materia di processo di controllo prudenziale e grandi esposizioni.

1. Premessa

Con la presente Comunicazione si modifica e integra, secondo quanto previsto al paragrafo successivo, la disciplina contenuta nella Comunicazione del 31.3.2014⁽¹⁾ concernente l'applicazione alle SIM e gruppi di SIM delle norme CRDIV/CRR⁽²⁾, che deve intendersi integrata e parzialmente sostituita dalla presente Comunicazione. Ciò risponde all'esigenza di adeguare la normativa applicabile alle SIM all'evoluzione del quadro normativo europeo e di mantenerla allineata a quella delle banche, la cui disciplina è stata oggetto di un intervento analogo.

2. Modifiche alla disciplina

Con il 20° aggiornamento della circolare n. 285 ("Disposizioni di vigilanza per le banche") sono stati modificati i capitoli in materia di "Processo di controllo prudenziale" (Parte Prima, Tit. III, Cap. 1) e "Grandi esposizioni" (Parte Seconda, Cap. 10).

Le modifiche sono volte ad adeguare la normativa all'evoluzione del quadro normativo europeo, ivi inclusi gli orientamenti emanati dall'Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA).

Gli interventi più rilevanti riguardano, per il processo di controllo prudenziale, le misure di intervento precoce ("*early intervention*")⁽³⁾ e il rischio di tasso di interesse sul *banking book*⁽⁴⁾; per le grandi esposizioni, gli specifici limiti per le esposizioni verso il sistema bancario ombra (*shadow banking entities*)⁽⁵⁾.

Inoltre, in coerenza con gli orientamenti interpretativi a livello europeo⁽⁶⁾ e a fini di semplificazione amministrativa, il procedimento di autorizzazione per il riconoscimento degli accordi di compensazione contrattuale ai fini dell'attenuazione del rischio di controparte (art. 296 CRR) è stato sostituito con un obbligo di informativa degli accordi stipulati (cfr. Circolare n. 285 Parte Seconda, Cap. 7, Sez. II). L'Autorità competente si riserva di valutare le informazioni ricevute, unitamente agli altri dati e notizie disponibili, ai fini dell'eventuale avvio, ove ne ricorrano i presupposti, di un procedimento d'ufficio che può concludersi con un provvedimento di divieto.

Per assicurare l'allineamento della disciplina prudenziale delle SIM a quella delle banche, in linea con quanto previsto dalla Comunicazione del 2014 richiamata in precedenza, si dispone che siano applicate anche alle SIM le modifiche di seguito elencate:

- **Parte Prima:**

Titolo III – Capitolo 1 – Processo di controllo prudenziale;

¹ Cfr. Comunicazione del 31.3.2014 pubblicata sul Bollettino di Vigilanza 3/2014.

² Direttiva 2013/36/UE (CRDIV) e Regolamento 575/2013/UE (CRR).

³ Tali modifiche, già presenti a livello primario (TUB, TUF), sono state introdotte dalla BRRD (*Bank Recovery and Resolution Directive*, Direttiva 2014/59/CE).

⁴ Cfr. *Guidelines EBA* (2015/08).

⁵ Cfr. *Guidelines EBA* (2015/20).

⁶ Cfr. *Q&A EBA question ID 2014_1424*.

- **Parte Seconda:**

Capitolo 7 – Rischio di controparte e rischio di aggiustamento della valutazione del credito; Capitolo 10 – Grandi esposizioni.

3. Entrata in vigore

La presente modifica normativa entra in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

* * *

La presente comunicazione è stata emanata previo parere della CONSOB, ai sensi dell'art. 6, comma 1, TUF.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 32 dell'8 febbraio 2018.